



PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE. PROT. 03/2021

LA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE

costituita con seduta assembleare del 8 luglio 2013 ai sensi dell' art 76, comma 1, lett. a), del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, così composta ai fini del presente provvedimento:

- 1) Dott.sa Elena Cumino (Vicepresidente Relatore)
- 2) Dott.sa Cettina Scaffidi (Componente)
- 3) Dot.sa Manuela Caprarelli (Componente)

ESAMINATA l'Istanza di CERTIFICAZIONE INERENTE CONTRATTO DI RETE DI IMPRESA DOTATA DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA E DISCIPLINARE DELLE REGOLE DI INGAGGIO inviata il 09/04/2021, integrata il 08/05/2021 e successivamente il 03/06/2021 e 10/06/2021, con il venir meno della causa sospensiva ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento della Commissione di Certificazione al 29/01/2021

Richiesta dal Sig. Polito Salvatore Francesco in qualità di Presidente della WORKFORCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE partecipante al contratto di **RETE D'IMPRESA LEONARDO** con sede a Monza, estremi del Modello standard tipizzato per trasmissione del contratto di rete al registro delle Imprese ai sensi del DM122/2014 del Ministero della Giustizia:

Numero Repertorio MB2558100, Numero registrazione 1616 S3, Data Atto 03/06/2020

PARTECIPANTI AL CONTRATTO DI RETE

- CAPRA GIAN LUCA IMPRESA INDIVIDUALE - C.F. CPRGLC69M06D286Y PI 10797020962
- GUARINO IMPIANTI SNC DI GUARINO BRUNELLO & C. P.le CF 03340480965
- FERRARELLO GIUSEPPE CF FRRGPP74H17C352H PI. 02544210798
- PUGLIESE GIOVANNI C F PGLGNN85E25C352P PI 06882260968^[L]_{SEP}
- WORKFORCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CF/PI 1079702962

collettivamente di seguito indicate anche come "Parti", intesa a certificare il "Contratto di Rete " del 03/06/2020 allegato al presente Provvedimento.

PRESO ATTO che la Parti hanno chiesto la certificazione del suddetto Contratto agli effetti previdenziali;

ESEGUITA la comunicazione ai sensi dell'art 78, comma 2, lett a) del D.lgs 276/2003, alla ITL di Roma il 21/06/2021 Pec inl.roma@pec.ispettorato.gov.it ;

ESAMINATA la documentazione prodotta dalle Parti;

ACQUISITI i chiarimenti richiesti dalle Parti;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni da parte delle autorità pubbliche competenti;

VERIFICATA la regolarità, formale e sostanziale della procedura seguita secondo quanto previsto dagli artt. 75 e ss. del D.lgs 276/2003 e dal Regolamento della Commissione approvato il 15/07/2020;

SENTITO il Vicepresidente Relatore;



VISTO il D.L. 76/2013 art 7 comma 2

VISTO il D.L. 10/02/2009 e smi

VISTA la circolare dell' INL n. 35 del 29/08/2013

VISTA la circolare dell' INL n. 7 del 29/03/2018

VISTO che contratto di rete di imprese è disciplinato dall'art. 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (così come modificato dall'art. 42, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'art. 45, commi 1-3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 36, commi 4, 4-bis e 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

CONSIDERATO che

1. *L'articolo 30 dispone che la fattispecie in esame si configura quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone un dipendente (c.d. distaccato) a disposizione di un soggetto terzo (c.d. distaccatario). Quest'ultimo è il soggetto che organizza, dirige e fruisce della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore.*
2. *L'art. 30, comma 4 bis, del d.lgs. 276/2003 non prevede degli accordi collettivi che regolino la codatorialità e stabilisce chiaramente che sia il contratto di rete a definire le regole di ingaggio dei lavoratori con più datori di lavoro, ma il contratto di rete è un accordo tra due o più imprenditori, quindi, i lavoratori da ingaggiare e/o le loro organizzazioni sindacali non sono parti nel medesimo contratto, né - si ritiene - che possano sottoscriverlo per adesione, regolando materie che non rientrano stricto sensu nella sfera di loro competenza giuridica.*
3. *Per fare in modo che la negoziazione raggiunga gli obiettivi legalità e certezza richiesti dal nostro ordinamento, le regole di ingaggio dei lavoratori possono essere sottoposte al vaglio di una COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO, ai sensi del D.lgs. 276/2003, finalizzata a ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, mediante un provvedimento (certificazione) che attesti l'esatta corrispondenza tra qualificazione formale del contratto e il suo contenuto effettivo.*
4. *L'accordo di codatorialità, rientra a pieno titolo nella disciplina di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 276/03 s.m.i. prevede che "Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo. (Collegato Lavoro)"*
5. *La Commissione di Certificazione è chiamata a verificare che ricorrano gli elementi che, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 276/2003. Rimangono viceversa esclusi dall'oggetto della certificazione tutti gli ulteriori profili di disciplina del contratto che non incidono della qualificazione del tipo contrattuale, compresi quelli attinenti la materia della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs 81/08, sui quali la Commissione di certificazione non è competente a pronunciarsi.*



RILEVATO che:

1. Il contratto di **RETE D'IMPRESA LEONARDO** con sede a Monza, estremi del Modello standard tipizzato è stato trasmesso al Registro delle Imprese ai sensi del DM122/2014 del Ministero della Giustizia
2. Il contratto in esame può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e di conseguenza non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c. (ad es. professionisti e associazioni).
3. Il contratto di rete può riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di "una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa".
4. Il comma 4 ter inserito all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, inoltre, chiarisce che "qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso".
5. Le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa "a fattor comune" dei lavoratori interessati. Ciò in quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003

Per questi motivi, sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dalle Parti all'unanimità

CERTIFICA

Ai fini previdenziali che il contratto **RETE D'IMPRESA LEONARDO**, con sede a Monza, estremi del Modello standard tipizzato per trasmissione del contratto di rete al registro delle Imprese ai sensi del DM122/2014 del Ministero della Giustizia: **Numero Repertorio MB2558100, Numero registrazione 1616 S3, Data Atto 03/06/2020.** oggetto del presente provvedimento

è conforme, ai sensi dell' art. 30 del D.lgs 276/2003 e Circolare Ministero del Lavoro n 35/2013.



AVVERTENZE

Il presente provvedimento produce effetti nei confronti delle Parti e dei terzi interessati ai sensi dell'art. 79 del D.lgs 276/2003.

Tanto le Parti quanto i terzi, ai sensi dell'art 80, comma 1, D.lgs 276/2003 hanno facoltà di proporre ricorso:

1. Davanti all'Autorità Giudiziaria di cui all'art 413 c.p.c., previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti a questa Commissione di certificazione, ex art. 80, comma 4. D.Lgs 276/2003 e art.31, comma 2, Legge 183 del 4/11/2010 entro il termine di prescrizione del diritto fatto valere, per i seguenti motivi: a) errore di qualificazione del contratto; b) difformità tra l'oggetto del contratto di rete e la sua attuazione, c) vizi del consenso.
2. Davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di gg. 60 dalla notifica del provvedimento per i seguenti motivi: a) violazione del procedimento; b) eccesso di potere.

Roma, 21 giugno 2021

Il Vicepresidente della
Commissione di Certificazione



MODELLO STANDARD TIPIZZATO PER LA TRASMISSIONE DEL CONTRATTO DI RETE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

ai sensi del DM 122/2014 del Ministero della Giustizia

Denominazione della rete:
LEONARDO

Estremi

MB-2558100

Data atto 03/06/2020

Durata

FINO AL 31/12/2023, SALVO EVENTUALE PROROGA DECISA ALL'UNANIMITA' DA TUTTE LE IMPRESE ADERENTI

PARTECIPANTI AL CONTRATTO DI RETE

Partecipante	CAPRA GIAN LUCA
Codice fiscale	CPRGLC69M06D286Y
Indirizzo sede	SEVESO (MB) VIA SOCRATE 9 Cap 20822
Indirizzo PEC	

Partecipante	GUARINO IMPIANTI SNC DI GUARINO BRUNELLO & C.
Codice fiscale	03340480965
Indirizzo sede	SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIALE MARELLI 352 Cap 20099
Indirizzo PEC	GUARINOIMPIANTISAS@ARUBAPEC.IT

Partecipante	FERRARELLO GIUSEPPE
Codice fiscale	FRRGPP74H17C352H
Indirizzo sede	SIMERI CRICHI (CZ) VIA CATANZARO S.N.C. Cap 88050
Indirizzo PEC	FERRARELLO.GIUSEPPE@PEC.IT

Partecipante	PUGLIESE GIOVANNI
Codice fiscale	PGLGNN85E25C352P
Indirizzo sede	CINISELLO BALSAMO (MI) VIA TRIESTE 26 Cap 20092
Indirizzo PEC	PUGLIESE.GIOVANNI@LEGALMAIL.IT

Partecipante	WORKFORCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	10797020962
Indirizzo sede	AGRATE BRIANZA (MB) VIA CARDANO 2 Cap 20864
Indirizzo PEC	WORKFORCESCS@PEC.IT

Oggetto del programma di rete

MEDIANTE LA STIPULA DEL CONTRATTO, LE IMPRESE PERSEGUONO LO SCOPO COMUNE DI ACCRESCERE INDIVIDUALMENTE E COLLETTIVAMENTE LA PROPRIA COMPETITIVITA' SUL MERCATO NAZIONALE ED ESTERO MEDIANTE LA CREAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI OGNI INTERVENTO IDONEO ALLA MESSA IN COMUNE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE PROPRIE DI CIASCUNA DELLE IMPRESE ADERENTI.

Diritti ed obblighi assunti dai partecipanti al programma di rete

LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE COMPORTA L'ASSUNZIONE INCONDIZIONATA DEI SEGUENTI OBBLIGHI DA PARTE DI OGNI SINGOLA IMPRESA ADERENTE:

- 1- OBBLIGO DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI COLLABORAZIONE
OGNI IMPRESA PARTE DELLA RETE E' OBBLIGATA A RENDERE MANIFESTA AGLI ALTRI PARTECIPANTI LA PROPRIA POSIZIONE DI PARTENZA RISPETTO AI SETTORI IN CUI OPERA LA RETE E, DI SEGUITO, OGNI INFORMAZIONE UTILE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE FINALITA' DEL CONTRATTO DI RETE.
SONO ESCLUSE LE INFORMAZIONI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE CHE RIMANGONO PATRIMONIO ESCLUSIVO DELL'IMPRESA DETENTRICE.
- 2- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
OGNI IMPRESA PARTECIPANTE SI OBBLIGA A NON DIVULGARE A TERZI INFORMAZIONI RISERVATE E SENSIBILI RIFERITE ALLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA RETE DI CUI SIA VENUTA A CONOSCENZA IN RAGIONE DELLA SUA PARTECIPAZIONE ALLA RETE, FATTO SALVO PER QUELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE IN ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E MARKETING, SIA TRAMITE GLI ORGANI D'INFORMAZIONE SIA TRAMITE PIATTAFORME INTERNET, ANCHE DOPO LA SCADENZA DEL PRESENTE CONTRATTO, SALVO CHE CIO' SIA NECESSARIO PER LA TUTELA DI UN DIRITTO O PER ADEMPIERE AD UN ORDINE DI UNA AUTORITA' AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA.
- 3- OBBLIGO DI PREFERENZA
LE IMPRESE PARTECIPANTI, NEL RISPETTO DEL PRESENTE CONTRATTO, SI IMPEGNANO A CONSIDERARE PARTNER PREFERENZIALI LE ALTRE IMPRESE PARTECIPANTI ALLA RETE COSTITUITA CON IL PRESENTE CONTRATTO.
- 4- OBBLIGHI DI ADEMPIMENTO E DI CORRETTEZZA NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI IN VIRTU' DELLA RETE
LE IMPRESE PARTECIPANTI DOVRANNO ASTENERSI DAL COMPIERE ATTI O DAR LUOGO A FATTI CHE POSSANO ARRECARRE DISCREDITO ALLA RETE, NEI MERCATI DI RIFERIMENTO.
- 5- OBBLIGO DI SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI CONTROLLO
OGNI IMPRESA PARTECIPANTE, CON L'ADESIONE AL PRESENTE CONTRATTO, ACCETTA DI SOTTOPORSI, NEL CASO DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO NELL'AMBITO DELLA RETE, A CONTROLLI E VERIFICHE IN ORDINE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ED AL RISPETTO DEGLI IMPEGNI, DI QUALSIASI NATURA, ASSUNTI IN VIRTU' DEL RAPPORTO DI RETE, NELLA RECIPROCA E CONDIVISA CONSAPEVOLEZZA CHE L'INADEMPIMENTO ANCHE DI UNA SINGOLA IMPRESA SI RIFLETTE A DANNO DELLA RETE E, QUINDI DI TUTTI I PARTECIPANTI, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELL'IMMAGINE.
SE FOSSE RO CONFERMATE ATTIVITA' LESIVE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL PRESENTE CONTRATTO DI RETE, LA PARTE RESPONSABILE POTRA' ESSERE SOLLEVATA DALL'INCARICO RICEVUTO, SENZA ALCUN RIMBORSO DI SPESE A QUALSIASI TITOLO PRETESE, E, NEI CASI PIU' GRAVI, POTRA' ESSERE ESTROMESSA DAL CONTRATTO E POTRA' ESSERE SOGGETTA A RICHIESTA DI DANNI NEL CASO IN CUI L'INADEMPIENZA SIA STATA CAUSATA DA DOLO O COLPA GRAVE ED I DANNI SIANO DOCUMENTABILI. L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E' ESEGUITA DAI RAPPRESENTANTI DELLE SINGOLE IMPRESE PARTECIPANTI ALLA RETE.
- 6- CONTRIBUTI

IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DEI SINGOLI PARTECIPANTI DEVE ESSERE ANTICIPATO RISPETTO AL SOSTENIMENTO DELLE SPESE E FORMALIZZATO CON APPOSITA VERBALIZZAZIONE, SU SEGNALEZIONE DELLE IMPRESE ADERENTI.

7- OBBLIGHI DI TRASPARENZA

8- OBBLIGHI PREVISTI IN ALTRE CLAUSOLE DEL PRESENTE CONTRATTO

9- OBBLIGHI DI CORRETTA ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE

L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI RETE NON PRECLUDE IN ALCUN MODO LA POSSIBILITA' DI ESEGUIRE ATTIVITA' INDIPENDENTI DELLE SINGOLE IMPRESE ADERENTI, PURCHE' NON ARRECHINO DANNO O CONCORRENZA ALLE ATTIVITA' DELLA RETE STESSA. IN OGNI CASO, LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE SI IMPEGNANO A COMUNICARE A TUTTI I RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE ADERENTI EVENTUALI ATTIVITA' PROPRIE O IN COMUNE CON ALTRE IMPRESE CHE POSSANO ENTRARE IN QUALCHE MODO IN CONCORRENZA CON LE ATTIVITA' PROGRAMMATE DAL COMITATO DI GESTIONE. INOLTRE:

INOLTRE:

2- IMPEGNO A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI DI NATURA SOCIETARIA O DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

4- INFORMAZIONE IMMEDIATA AI PARTECIPANTI ALLA PRESENTE RETE DI QUALSIASI EVENTO RELATIVO AL PROPRIO CONTRIBUTO AL PROGETTO, NELLA MISURA IN CUI

5- IMPEGNO A METTERE A DISPOSIZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E LOGISTICHE PER ATTUARE IL PROGRAMMA DI RETE SECONDO LE MODALITA' CONCORDATE DAI PARTECIPANTI

OGNI IMPRESA PARTECIPANTE HA IL DIRITTO DI:

3- ESERCITARE I DIRITTI AMMINISTRATIVI

4- DECIDERE LIBERAMENTE SE PARTECIPARE AI SINGOLI PROGETTI PREDISPOSTI IN
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE. L'ADDESSO PARTECIPANTE

5- ESSERE INFORMATA DAL COMITATO DI GESTIONE IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMUNE

6- DECIDERE IN MERITO ALL'ADESIONE E ALL'ESCLUSIONE DI IMPRESE PARTECIPANTI



Modalità di realizzazione dello scopo comune

LO SCOPO COMUNE DI ATTUA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE PROGRAMMA DA PARTE DELLE IMPRESE ADERENTI ALLA RETE:

- 1- SVILUPPO DI AZIONI DI PROMOZIONE E DI ACCRESCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA RETE
 - 2- ESERCIZIO IN COMUNE DI ATTIVITA' DI EROGAZIONE ALLE IMPRESE PARTECIPANTI DI SERVIZI STRUMENTALI, SUPPORTANDO IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E TECNOLOGIE FRA LORO (NONCHE' LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' COMUNI)
 - 3- CREAZIONE DI UN PORTAFOGLIO COMUNE DI CLIENTI E FORNITORI
 - 4- COORDINARE L'ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, MEDIANTE ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE OPPORTUNAMENTE COORDINATE O RAGGRUPPATE TRA DI ESSE, OVVERO IN ASSEGNAZIONE DIRETTA
 - 5- SCAMBIO DI INFORMAZIONI TECNICHE (AD ESEMPIO SU STANDARD UTILIZZATI) O COMMERCIALI (INFO SU CLIENTI, QUANDO LE IMPRESE DELLA RETE NON HANNO PRODOTTI/SERVIZI IN CONCORRENZA)
 - 6- SCAMBIO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE
 - 7- LA CONDIVISIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO O RICERCA FINALIZZATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI E ALLA CREAZIONE DI MAGGIORI ECONOMIE DI SCALA
 - 8- PROMOZIONE E SOSTEGNO DEI RAPPORTI DEI PARTECIPANTI AL CONTRATTO DI RETE CON LE ISTITUZIONI COMUNITARIE, NAZIONALI E LOCALI E FACILITAZIONE DELL'ACCESSO DELLE IMPRESE ADERENTI ALLA RETE AI FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI
 - 9- PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, MERCATI ED ALTRE MANIFESTAZIONI NELLE QUALI SI REALIZZANO QUELLE INIZIATIVE DI CARATTERE PROMOZIONALE TESI A VALORIZZARE LA PRODUZIONE, L'IMMAGINE, L'ATTIVITA' E LA PROFESSIONALITA' DELLE IMPRESE PARTECIPANTI
 - 10- DEFINIZIONE DI LINEE COMUNI DI MARKETING E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' COMUNI
 - 11- ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI TECNICI E DI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SU TEMI TECNICI
 - 12- PROMOZIONE DI OGNI FORMA DI COOPERAZIONE COMMERCIALE E INDUSTRIALE TRA LE IMPRESE APPARTENENTI ALLA RETE
 - 13- PARTECIPAZIONE A BANDI DI GARA O APPALTI PUBBLICI O PRIVATI
- TUTTE LE IMPRESE PARTECIPANTI AL PRESENTE CONTRATTO DI RETE SONO CONCORDI NEL PRECISARE CHE OGNUNA POTRA' SVOLGERE LIBERAMENTE LA PROPRIA ATTIVITA' AL DI FUORI DEI PROGRAMMI E DELLE INIZIATIVE PORTATE AVANTI DALLA RETE, MEDIANTE L'UTILIZZO DI PROPRI MARCHI, LOGHI, ECT, PURCHE' LA PARTECIPAZIONE A BANDI DI GARA, APPALTI E ALTRE INIZIATIVE NON SIA MAI CONTEMPORANEA CON LA PRESENZA DELLA RETE.

Il contratto di rete prevede la modificabilità a maggioranza del programma?

☒

si

☐

no

Regole stabilite per l'assunzione delle decisioni di modifica del programma di rete

VOTO FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

Obiettivi strategici della rete

TRAMITE IL CONTRATTO DI RETE SI VOGLIONO RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI:

- 1- ORGANIZZAZIONE COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE FASI DELLE RISPETTIVE LAVORAZIONI ED ATTIVITA' D'IMPRESA, AL FINE DELL'ASSUNZIONE DI INCARICHI E COMMESSE, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE, NEI SETTORI INDICATI NELLE ATTESTAZIONI SOA E ALTRE EVENTUALMENTE INDICATE
- 2- ACQUISIZIONE DI ECONOMIE DI SCALA NEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E RICERCA DI NUOVI FORNITORI/CLIENTI
- 3- PROMOZIONE E RICERCA DI SPECIFICHE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE IMPRESE ADERENTI SIA NEL CAMPO DEI LAVORI PUBBLICI SIA NEL SETTORE PRIVATO
- 4- ACQUISIZIONE DI SPECIFICHE QUALIFICAZIONI DA PARTE DELLE IMPRESE ADERENTI (CERTIFICAZIONI SISTEMA QUALITA', AMBIENTALE E SICUREZZA, CODICE ETICO)
- 5- SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE L'AMMODERNAMENTO GESTIONALE E TECNOLOGICO DELLE SINGOLE IMPRESE ADERENTI
- 6- RICERCA ED EVENTUALE ACQUISIZIONE DI FINANZIAMENTI SUL MERCATO NAZIONALE ED

Rappresentazione a stampa dell'atto con codice MB-2558100-24062020-110210 in originale informatico.
Non rappresenta una copia ed è prodotta al solo fine della leggibilità dei contenuti dell'atto originale.

Specifiche tecniche / Versione 1.0.0

INTERNAZIONALE

- 7- COMPIMENTO DEGLI ATTI NECESSARI A FARE ACQUISIRE ALLE IMPRESE ADERENTI EVENTUALI AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
- 8- REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA, TECNOLOGICA, DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E DI AGGIORNAMENTO NEL CAMPO DELLE TECNICHE GESTIONALI, FINALIZZATI AL MIGLIOR RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI
- 9- STUDIO E PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI TECNICO-URBANISTICI, DI PROGRAMMI E PROGETTI RELATIVI A LAVORI DA ESEGUIRE, ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE FRA PROFESSIONISTI ED IMPRESE
- 10- ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE ANCHE DA CONCEDERE A NOLEGGIO O PER FORNIRE IL TRASPORTO ALLE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE E A TERZI
- 11- ASSICURARE LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE ADERENTI ALLA RETE
- 12- SVOLGERE PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA, TECNOLOGIA, DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E DI AGGIORNAMENTO NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE GESTIONALI
- 13- FORNIRE ASSISTENZA E CONSULENZA PER IL MIGLIORAMENTO ED IL CONTROLLO DELLA QUALITA' E LA PRESTAZIONE DELLE RELATIVE GARANZIE
- 14- ASSICURARE ALLE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI E PROFESSIONALI INTEGRATI NECESSARI ALL'ACQUISIZIONE, ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI ED ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI
- 15- INTRATTENERE OGNI RAPPORTO CON I COMMITTENTI E LE ALTRE AMMINISTRAZIONI ED ENTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SINO AL LORO ESAURIMENTO
- 16- PROMUOVERE INIZIATIVE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DI RETE, COME LA RICERCA TECNOLOGICA E LA CONSULENZA TECNICO ORGANIZZATIVA
- 17- REALIZZARE FORME DI INTERSCAMBIO FRA LE IMPRESE ADERENTI DI ATTREZZATURE, MEZZI D'OPERA E KNOW-KNOW DI CARATTERE TECNICO PRODUTTIVO E DI RISORSE UMANE
- 18- LA RETE INOLTRE POTRA' SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI SERVIZIO CHE RIENTRINO NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA A FAVORE DEI RETISTI, NONCHE' DI TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE STRUMENTALI, ACCESSORIE, CONNESSE, NECESSARIE OD UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO DELLA RETE

Modalità di misurazione dell'avanzamento degli obiettivi strategici

- AL FINE DI VALUTARE DELLA RETE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DICHIARATI SI DOVRA' TENERE CONTO DEI SEGUENTI PARAMETRI TANGIBILI E PERIODICAMENTE MISURABILI:
- 1- NUMERO DI NUOVI CLIENTI E FORNITORI CONTATTATI
 - 2- TEMPI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE
 - 3- DILAZIONI DI PAGAMENTO
 - 4- DIMINUIZIONE DEI COSTI (MATERIE PRIME, SERVIZI, PERSONALE)
 - 5- NUMERO DI CONTRATTI CONCLUSI IN VIRTU' DEL CONTRATTO DI RETE
 - 6- INCREMENTO DEL FATTURATO DELLE SINGOLE IMPRESE DERIVANTI DALL'ADESIONE AL CONTRATTO DI RETE
- CIASCUNA IMPRESA ADERENTE AL CONTRATTO DI RETE SI OBBLIGA A RELAZIONARE ANNUALMENTE AGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONTRATTO I RISULTATI OTTENUTI, ALLO SCOPO DI MONITORARE LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI. I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE, EVENTUALI PROPOSTE E SUGGERIMENTI AVANZATI DAI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE ADERENTI SARANNO OPPORTUNAMENTE VERBALIZZATI.

Modalità di successiva adesione al contratto

- IL PRESENTE CONTRATTO E' APERTO ALL'ADESIONE DI ALTRE IMPRESE RISPONDENTI ALLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO DI RETE E LA CUI PARTECIPAZIONE AL CONTRATTO STESSO SIA CONSIDERATA NECESSARIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RETE.
- L'IMPRESA CHE INTENDA ADERIRE AL PRESENTE CONTRATTO DEVE PRESENTARE AI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE ADERENTI UNA "RICHIESTA DI ADESIONE" SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, CONTENENTE:
- 1- LA DENOMINAZIONE E LA SEDE LEGALE DELL'IMPRESA
 - 2- L'OGGETTO SOCIALE

Rappresentazione a stampa dell'atto con codice MB-2558100-24062020-110210 in originale informatico.
Non rappresenta una copia ed è prodotta al solo fine della leggibilità dei contenuti dell'atto originale.

- 3- L'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE SVOLTA E LA SEDE NELLA QUALE VIENE ESERCITATA
4- I BILANCI DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI
5- LE REFERENZE BANCARIE
6- LA CORRISPONDENZA DEL SUO OGGETTO SOCIALE ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO DI RETE
7- COPIA DELLA DELIBERA DELL'ORGANICO COMPETENTE, DI ADESIONE AL CONTRATTO DI RETE ED IL NOMINATIVO DELLA PERSONA DELEGATA ED AUTORIZZATA A RAPPRESENTARLA A TUTTI GLI EFFETTI NEL RAPPORTO DI RETE
8- CERTIFICAZIONE ATTESTANTE CHE L'IMPRESA NON E' STATA DICHIARATA FALLITA O ASSOGGETTATA AD ALTRE PROCEDURE CONCORSALE O CHE IL TITOLARE NON E' STATO INTERDETTO DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O DALLA FACOLTA' DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
9- COPIA DELLO STATUTO E CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPETENTE
10- AUTORIZZAZIONE ESPRESSA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI
11- LA DICHIARAZIONE DELL'AMBITO DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA
12- LA DICHIARAZIONE DI CONOSCERE ED ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE LE INCONDIZIONATAMENTE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI REGOLAMENTI OLTRE CHE DALLE LINEE GUIDA CHE FOSSERO IN TALE MOMENTO VIGENTI LA DECISIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI ADESIONE VIENE PRESA CON VOTO UNANIME DI TUTTI I RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE ADERENTI.
L'ADESIONE AL PRESENTE CONTRATTO COMPORTA PER DIRITTO L'ASSUNZIONE DI OGNI OBBLIGO E L'ADESIONE AL CONFERIMENTO PRO QUOTA ALLE SPESE DI RETE;
CORRELATIVAMENTE, CONFERISCE ALL'ADERENTE OGNI DIRITTO DELLO STESSO NASCENTE.

Il contratto di rete prevede clausole facoltative di recesso?

☒

si

☐

no

Descrizione delle clausole di recesso

OGNI IMPRESA ADERENTE PUO' RECEDERE LIBERAMENTE CON DICHIARAZIONE SCRITTA CHE DEVE PERVENIRE AI RAPPRESENTANTI DELLE ALTRE IMPRESE ADERENTI ENTRO IL TERMINE DEL 30 OTTOBRE DI OGNI ANNO, CON EFFICACIA DAL 31 DICEMBRE DEL MEDESIMO ANNO. IN CASO DI RECESSO NON SONO RIPETIBILI I CONTRIBUTI PRO QUOTA VERSATI A QUALSIASI TITOLO.
PATTO DI ULTRATTIVITA': CON L'ADESIONE AL PRESENTE CONTRATTO, OGNI IMPRESA DICHIARA ESPRESSAMENTE DI OBBLIGARSI AD ESEGUIRE I CONTRATTI STIPULATI O COMUNQUE ASSUNTE IN VIRTU' DEL RAPPORTO DI RETE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO, VOLENDOSI DA PARTE DI OGNI ADERENTE CHE IL PRESENTE PATTO SIA EFFICACE NEI SUOI CONFRONTI DALLA DATA DI EFFICACIA DEL RECESSO FINO ALLA COMPLETA ESECUZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI O DELLE PRESTAZIONI ASSUNTE IN VIRTU' DEL RAPPORTO DI RETE.
LE IMPRESE ADERENTI CHE NON APPROVANO EVENTUALI MODIFICHE DEL CONTRATTO DI RETE E/O DEL PROGRAMMA COMUNE POSSONO RECEDERE DAL CONTRATTO IN FORMA SCRITTA ENTRO QUINDICI GIORNI DAL GIORNO IN CUI SI E' SVOLTA LA RIUNIONE RELATIVA ALLA MODIFICA NON ACCETTATA.

Regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo.

TUTTE LE DECISIONI VENGONO PRESE DAI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE PARTECIPANTI ALL'UNANIMITA' CON VOTO FAVOREVOLE.

Note

Organo comune

Organo comune

☐

monocratico

☐

collegiale

☒

non presente

COMPONENTI DELL'ORGANO COMUNE

Poteri di gestione conferiti all'organo comune

Potere di rappresentanza conferiti all'organo comune

Il contratto di rete prevede limitazioni dei poteri di rappresentanza dell'organo comune ?

☐

si

☐

no

Regole per l'eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto

Note

Fondo patrimoniale comune

E' presente un fondo patrimoniale comune?

☐

si

☒

no

Denominazione della rete

LEONARDO

Sede della rete

MONZA

Ammontare del fondo

€

Regole per la gestione del fondo

Scadenza degli esercizi

PARTECIPANTI AL CONTRATTO DI RETE

Responsabilità per le obbligazioni contratte dall'organo comune. Considerato che il contratto di rete prevede l'organo e il fondo comune, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Vi sono clausole di deroga alla regola generale della responsabilità con il fondo patrimoniale?

☐ sì ☐ no

Clausole deroga

Note

Impegno alla registrazione

Impegno alla registrazione dell'atto

Codice fiscale CGLVNC86P53B300D

Cognome COGLIATI

Nome VERONICA

